



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 435/11 R.A.C.
N. 94/17 SENT
N. 183/17 CRON.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Anna Caputo, ha pronunciato la presente

SENTENZA

EX ART 429, CO. 1, CPC

nella causa N. 435/11 RGAC avente ad oggetto: opposizione a cartella esattoriale, decisa all'udienza odierna

TRA

con l'Avv. Antonio Campilongo

- OPPONENTE -

E

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Direzione Provinciale del lavoro di , in persona del Presidente *pro tempore*, con il dr. ;

- OPPOSTO -

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 16.2.2011, il ricorrente impugnava il verbale redatto in seguito ad un'ispezione nel corso della quale erano state accertate alcune irregolarità,, ovvero: di avere utilizzato "in nero" il lavoratore , avere omesso di istituire un libro unico del lavoro di cui all'allegato A, non avere comunicato al centro per l'impiego l'assunzione e il licenziamento di cui all'allegato A, avere omesso di consegnare al lavoratore la copia del contratto di lavoro subordinato, non avere consegnato mensilmente il prospetto paga, non avere versato alla sede INPS i contributi.

Il ricorrente contestava integralmente le risultanze del verbale ispettivo rappresentando che era un lavoratore occasionale..

Tanto premesso, chiedeva dichiararsi nullo, illegittimo il verbale ispettivo, con vittoria spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio il resistente chiedendo il rigetto dell'opposizione ,con vittoria spese di giudizio.

All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti presenti, la causa veniva discussa e decisa.

§§§

E' opportuno premettere dei cenni in merito alle reciproche posizioni processuali dell'opponente e dell'Istituto.

Com'è noto i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento dei contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivi e fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che, incombe sull'opponente fornire la prova contraria. Invece, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il qual può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli valore di vero e proprio accertamento, addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Corte di Cassazione, sentenza n. 6847 del 8.8.87).

È anche vero, tuttavia, che l'opponente non può limitarsi a contestare la veridicità dell'accertamento contenuto nel verbale ispettivo, ma deve provare i fatti impeditivi dell'adempimento oppure di avere adempiuto. Perciò deve ricostruire i fatti diversamente rispetto al verbale, non può limitarsi a confutare la veridicità del verbale *sic et simpliciter*.

A tal riguardo la Suprema Corte ha precisato che: *"l'onere probatorio gravante, a norma dell'art 2697 cod. civ. su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica ovvero l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo"* (Corte di Cassazione, sentenza n. 23229 del 2004, che ha confermato la sentenza di merito di rigetto della domanda di accertamento negativo della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, proposta al fine di contrastare l'esistenza di un'obbligazione contributiva, in quanto il ricorrente non aveva provato né chiesto di provar alcun fatto positivo antitetico con i dati del verbale ispettivo dell'INPS da cui risultava l'esistenza di lavoratori subordinati, né aveva fornito elementi presuntivi in contrasto).

Nel caso di specie, l'opponente mediante le dichiarazioni dei testi ha confutato le risultanze dell'accertamento ispettivo.

Dal canto suo, [redacted] non ha fornito alcuna prova a sostegno della propria pretesa economica, mentre le dichiarazioni rese agli ispettori hanno valore di mera confessione stragiudiziale resa a terzi e dunque sono liberamente valutabili dal Giudice unitamente ad altri elementi di prova.

Gli interrogati hanno demolito nel corso dell'istruttoria giudiziale le risultanze dell'accertamento ispettivo.

I due testi escussi, [redacted] e [redacted], hanno entrambi dichiarato che [redacted] era un lavoratore occasionale, lavorava 2-3 volte a settimana (si vedano i verbali di causa, cui si rinvia per ragioni di brevità trattandosi di sentenza con motivazione contestuale).

Con riferimento alle contestate violazioni, dunque, l'Istituto nulla ha dimostrato.



